

Indice

Abbreviazioni	7
<i>Introduzione</i>	9
I. LA POLITICA RELATIVA AI TEMPLI DA COSTANTINO A TEODORICO	13
II. LA SOPRAVVIVENZA DEI CULTI TRADIZIONALI IN ITALIA	33
La Tarda Antichità	35
L'età di Gregorio Magno (590-604)	69
I Longobardi	81
Gli ultimi pagani	95
<i>Conclusioni</i>	107
Bibliografia	111
Indice dei nomi	129
Indice dei luoghi	141

Abbreviazioni

A&Cr	Antigüedad y cristianismo: monografías históricas sobre la Antigüedad tardía. Murcia: Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones.
AA.SS.	Acta Sanctorum, ed.Socii Bollandiani, Antwerpen 1643 ss.; Venezia 1734 ss.; Paris 1863 ss.
AARC	Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana.
ABPO	Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest: Anjou, Maine, Touraine. Rennes: Pr. Universitaires de Rennes.
AE	L'année épigraphique, Paris 1888 ss.
Aevum	Aevum: rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche. Milano: Vita e Pensiero.
AFLC	Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari. Cagliari: Università di Cagliari
AJPh	American journal of philology. Baltimore (Md.): Johns Hopkins University Pr.
AntTard	Antiquité tardive: revue internationale d'histoire et d'archéologie (IVe-VIIIe s.). Turnhout: Brepols.
Athenaeum	Athenaeum: studi di letteratura e storia dell'antichità. Como: New Pr.
BHL	Bibliotheca Hagiographica Latina, Antiquae et Mediae Aetatis, ed. Socii Bollandiani, Bruxelles 1898-1901 (rist. 1949), Supplementum 2, 1911.
CC	Corpus Christianorum, Series Latina, Turnholti 1953 ss.
CJ	Codex Justinianus.
CIL	Corpus Inscriptionum Latinarum, Berolini 1863 ss.
CISAM	Centro italiano di studi sull'alto medioevo. Spoleto.
CrSt	Cristianesimo nella storia: ricerche storiche, esegetiche, teologiche. Bologna: Ed. Dehoniane Bologna.
CSEL	Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Wien 1865 ss.
CTh	Codex Theodosianus.
Diss.Pann.	Dissertationes Pannonicae.
HSPh	Harvard studies in classical philology. Cambridge (Mass.): Harvard University Pr.
ICI	Inscriptiones Christianae Italiae septimo saeculo antiquiores. Bari 1985 ss.

ILS	Inscriptiones Latinae selectae (ed. H. Dessau), voll. I-III, Berolini 1892-1916.
JDAI	Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. Berlin: de Gruyter.
JRA	Journal of Roman archaeology: an international journal. Portsmouth (R.I): Journal of Roman Archaeology.
KLIO	Beiträge zur Alten Geschichte. Berlin: Akademie Verl.
M.G.H.	Monumenta Germaniae Historica, Hannover-Berlin 1826 ss.
MANL	Memorie della Classe di Scienze morali e storiche dell'Accademia dei Lincei, Roma.
MEFRA	Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité. Rome: École française de Rome; Paris: de Boccard.
MEFRM	Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge. Rome: École française de Rome; Paris: de Boccard.
PG	Patrologiae cursus completus. Accurante J.P. Migne, Series Graeca, Paris 1857-1866; Ind. 1928-1936.
PL	Patrologiae cursus completus. Accurante J. P. Migne, Series Latina, Paris 1841-1864.
PLRE	Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertums, Stuttgart 1894 ss.
RAC	Rivista di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano.
RAL	Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche dell'Accademia dei Lincei, Roma.
RHEF	Revue d'histoire de l'Église de France, Paris.
RSA	Rivista storica dell'Antichità. Bologna: Patron.
Saeculum	Saeculum: Jahrbuch für Universalgeschichte. Freiburg im Breisgau: Alber.

Introduzione

*A*uratum squallet Capitolium, fuligine et araneorum telis omnia Romae templa cooperta sunt, movetur urbs sedibus suis et inundans populus ante delubra semiruta currit ad martyrum tumulos¹. Con queste parole enfatiche Gerolamo esprime tutto l'orgoglio della parte del "dio vincitore"², celebrando il trionfo della Roma cristiana su quella pagana, i cui templi, ormai negletti, erano in rovina. Alle sue parole sembrano fare eco sia Giovanni Crisostomo, che in due sermoni del periodo antiocheno indicò l'abbandono degli edifici del culto imperiale sia a Roma che a Costantinopoli, contrapponendolo allo splendore di quelli dedicati al culto dei martiri e degli apostoli³, sia Paolino di Nola, che espresse la propria gioia per le folle di pellegrini che invadevano la città campana per venerare la tomba del martire Felice⁴.

Alla fine del IV secolo, dunque, se si fa fede alle parole degli scrittori cristiani, nonché alle espressioni delle costituzioni imperiali coeve contro i culti pagani⁵, il cristianesimo aveva attirato

1. Hieron. *Ep.* 107,1 (= CSEL 55, p. 291). Sul passo cfr. FRASCHETTI 2000, pp. 307-327.

2. Euseb. *Laus Const.* 7,13.

3. Iohann. Chrys. Homil. adversus Iudaeos et Gentiles quod Christus sit Deus, 9 (PG 48,825); Homil. XXVI in Ep. II ad Corinth. 5 (PG 61, 582); STRAUB 1970, pp. 461-463, ora STRAUB 1972, 170 ss.; BONAMENTE 2004, p. 193 ss.

4. Paul. Nol. *Carm.* 14, 86-88 (CSEL 30, p. 49).

5. DE GIOVANNI 1980; GAUDEMET 1990, pp. 441-615; GAUDEMET, SINISCALCO, FALCHI 2000; DELMAIRE 2005.

a sé la popolazione delle città, a partire da Roma, mentre il culto di Cristo unitamente a quello dei martiri aveva soppiantato quello per le divinità tradizionali. Ma è evidente che tale rappresentazione della realtà risentiva fortemente dello spirito di parte proprio degli apologeti della nuova religione e che si prestava scarsa attenzione ai “vinti”, cioè a coloro, allora certamente non pochi, sia nelle città che nelle campagne, che ancora si identificavano nella religione tradizionale.

Voci discordanti, come quelle di Giuliano, di Libanio e di Eunapio, o quelle della aristocrazia senatoria romana, furono rese silenti dalla storia, che da allora verrà monopolizzata dai “vincitori”, capaci di trasmettere un quadro monocromo, raccontando la rapida trasformazione, a partire da Costantino, dell'impero romano in impero cristiano e dall'altrettanto rapida scomparsa dei culti tradizionali. Questi ultimi, secondo tale visione della storia, sarebbero sopravvissuti per qualche tempo in ambiti delimitati, come quelli della aristocrazia senatoria di Roma, o di Scuole filosofiche, ma soprattutto tra i *rustici*, cioè in ambito extraurbano e rurale, al punto che il binomio *rusticitas* – paganesimo, secondo l'etimologia inventata da Orosio⁶, ha finito per essere un *topos* negli scrittori del VI secolo.

Il notevole sviluppo degli studi sul cristianesimo antico, non solo all'interno del secolare filone della storia della Chiesa, ma anche nel quadro della prospettiva propria del Tardoantico⁷, permette di riesaminare temi tradizionali, come quello della sopravvivenza dei culti pagani, con un approccio più disponibile a cogliere le peculiarità, le contraddizioni e le aporie proprie degli avvenimenti. Lo consente la vasta letteratura prosopografica contemporanea, l'incremento quantitativo delle fonti ar-

6. DEMOUGEOT 1956, 336-350.

7. Si fa riferimento ora a DE GIOVANNI 2007 e ai contributi del Convegno internazionale “Trent'anni di studi sulla tarda antichità: bilanci e prospettive” svoltosi a Napoli nei giorni 21-23 novembre 2007, in c.d.s.

cheologiche ed epigrafiche, ma anche, sotto il profilo ideale, il superamento della contrapposizione astratta tra “paganesimo” e cristianesimo, soprattutto negli ultimi secoli di vita dell’impero romano di Occidente.

Il presente studio vuole rifarsi prioritariamente proprio a questi due elementi ricorrenti della storiografia, antica e moderna, in tema di trapasso dai culti tradizionali al cristianesimo, proponendo una riflessione sul tema, sia in termini cronologici, per verificare la durata e la profondità delle permanenze, sia per ribadire l’insufficienza del binomio *paganitas-rusticitas* in ordine agli ambienti ed ai livelli culturali in cui il paganesimo rimase radicato.

La scelta dell’Italia come luogo di osservazione è parsa significativa in primo luogo per la fondamentale unitarietà culturale dei due vicariati, in cui si articolò l’Italia post-diocleziana⁸; sussistono inoltre specifici motivi di interesse, quali la presenza del senato di Roma, con caratteri di prestigio e di continuità, che appaiono sempre più evidenti alla ricerca contemporanea⁹, nonché l’emergere di città “capitali” quali Milano, Ravenna, Pavia, che resero più articolato il rapporto istituzionale e culturale con l’episcopato di Roma, che nel periodo in esame assurse a centro della cristianità.

Di fronte a tale complessità si è scelto di seguire, nel corso della trattazione, l’ordine cronologico, anche se, come risulterà evidente, sono numerosi i vuoti e le zone d’ombra determinati dalla carenza e dalla discontinuità delle fonti disponibili, sottoposte a loro tempo ad una pesante opera di obliterazione da parte dei cristiani. Dopo aver delineato in una prima parte le linee guida della politica imperiale relativa ai culti e ai templi nell’età da Costantino a Teodorico (e di San Benedetto), si è concentrata l’attenzione sulla sopravvivenza dei culti in età tardoantica da

8. GIARDINA 1991, 51 ss.

9. LIZZI TESTA 2004 (con bibliografia precedente).

Ambrogio a Gregorio Magno, per esaminare infine significativi aspetti di permanenza fino all'VIII secolo.

L'intento tuttavia non è stato quello di misurare nuovamente la durata di persistenze, per spostare più o meno in avanti i segni di vita del paganesimo; piuttosto di riflettere sulla profondità del radicamento e sulla diffusione in ogni ambito sociale e culturale, sia *rusticus* che urbano, di un patrimonio culturale e liturgico di tradizioni, che in più casi preesistevano allo stesso sistema religioso romano e che dovettero essere assimilati non potendo essere cancellati.

* * *

Colgo qui l'occasione per ringraziare il professor Giorgio Bonamente e la professoressa Rita Lizzi Testa dell'Università degli Studi di Perugia, insieme alla professoressa Letizia Pani Ermini dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e al professor Giovanni Mennella dell'Università degli Studi di Genova per i Loro preziosi suggerimenti. Ringrazio inoltre la dottoressa Filomena Ciliberti, dottoranda in Storia antica e Storiografia dell'Antichità presso l'Università degli Studi di Perugia, per il Suo costante impegno redazionale.

PARTE PRIMA

LA POLITICA RELATIVA AI TEMPLI
DA COSTANTINO A TEODORICO

Già nell'editto di Galerio del 311 viene riservata la dovuta attenzione agli aspetti giuridici ed amministrativi conseguenti all'affermazione della liceità del cristianesimo: vi si stabilisce infatti il riconoscimento dei diritti relativi ai luoghi di culto che, per volontà dell'imperatore, i cristiani potevano riedificare liberamente¹.

Negli accordi intercorsi fra Costantino e Licinio all'indomani della vittoria su Massenzio (cosiddetto Editto di Milano), le questioni inerenti la proprietà dei luoghi di culto vennero nuovamente affrontate nella maniera resa in seguito pubblica a Nicomedia nel giugno del 313². Fu stabilito, infatti che "... tornino in loro proprietà, senza che venga pagata alcuna ammenda in denaro, quegli edifici dove in precedenza erano soliti riunirsi..."³. Dopo aver fatto riferimento ai cristiani in quanto persone

1. Il testo originale latino dell'editto in Lact., *De mortibus persecutorum* 34.

2. Cfr. Lact., *De mort. persec.* 48, 2 ss. ed Eus., *Hist. eccl.* 10, 5 i quali, con qualche variante, sembrano derivare dal medesimo testo. Cfr. CALDERONE 1962, pp. 135-204, in part. pp. 150-164; KERESZTES 1981, pp. 42 ss.; CHRISTENSEN 1984, pp. 129 ss.; LIZZI TESTA 2006; DE GIOVANNI 2007, pp. 177 ss.

3. Lact., *De mort. persec.* 48, 7: "Atque hoc insuper in persona christianorum statuendum esse censuimus, quod, si eadem loca, ad quae antea convenire consueverant, de quibus etiam datis ad officium tuum litteris certa antea forma fuerat comprehensa, priore tempore aliqui vel a fisco nostro vel ab alio quocumque esse mercati, eadem christianis sine pecunia et sine ulla pretii petitione, postposita omni frustratione atque ambiguitate, restituant".

fisiche, si stabiliva inoltre che i beni, precedentemente sottratti, venissero restituiti anche alle comunità in quanto chiese⁴.

Risulta ormai evidente che, fin dal 312, Costantino assunse un atteggiamento apertamente favorevole nei confronti dei cristiani come si evince dal fatto che – nell’inverno fra il 312 ed il 313, prima dell’incontro di Milano, scrivendo ad Anulino, governatore dell’Africa e a Ceciliano, vescovo di Cartagine – non solo stabilì che venissero restituite ai cristiani le proprietà confiscate, che fossero inoltre risarciti dei danni subiti, ma anche che lo stato destinasse loro del denaro “ per le spese dei servitori della religione cattolica, conforme alle leggi e santissima... Infatti, se loro venerano sommamente Dio, anche agli affari pubblici deriveranno grandissimi vantaggi”⁵.

I provvedimenti emanati da Costantino, negli anni successivi, evidenziano il suo favore nei confronti del cristianesimo, che, appena legittimato, perché religione dell’imperatore, fu in ogni modo privilegiato: nel 318 viene concessa ai vescovi una vera e propria giurisdizione⁶; nel 320 viene imposta ai governatori delle province di rispettare la domenica e di celebrare le festività cristiane⁷; viene inoltre decretato che, all’interno delle chiese, l’atto di manomissione di uno schiavo da parte del padrone possa avere valore legale, se redatto dal sacerdote, anche senza

4. Lact., *De mort. persec.*, 48,9: “*Et quoniam idem christiani non ea loca tantum ad quae convenire consueverunt, sed alia etiam habuisse noscuntur ad ius corporis eorum id est ecclesiarum, non hominum singulorum, pertinentia, ea omnia, lege quam superius comprehendimus, citra ullam prorsus ambiguitatem vel controversiam, isdem christianis, id est corpori et conventiculis eorum, reddi iubebis, supra dicta scilicet ratione servata, ut ii qui eadem sine pretio sicut diximus restituant, indemnitate de nostra benevolentia sperent*”.

5. Per i documenti in questione cfr. DOERRIES 1954, pp. 16 ss. e di più recente KERESZTES 1981, pp. 38 ss.; sulla politica di sovvenzioni in favore della chiesa da parte di Costantino cfr. GIRARDET 2006, pp. 69-81, in part. p. 75.

6. CTh 1, 27, 1; CIMMA 1989. CRIFÒ 1992, pp. 397 ss; LIZZI 2000, pp. 55-103; LIZZI 2001, pp. 125-144; RAPP 2005.

7. Eus., *Vita Const.* 4, 23.

testimoni⁸; la chiesa, nel 321, viene anche autorizzata a ricevere lasciti e donazioni⁹.

Nel contempo, Costantino s'impegna in una politica di evergetismo, di cui sono testimonianza le grandiose basiliche romane di fondazione imperiale, in primis la *basilica Lateranense*, oggi S. Giovanni in Laterano, S. Croce in Gerusalemme e la *basilica Vaticana*, la cui costruzione fu avviata sopra la tomba dell'apostolo Pietro, seppellendo definitivamente gran parte della necropoli che lì si trovava¹⁰.

La politica religiosa di Costantino si connota, dunque, fin dal 312 per un atteggiamento di aperto favore nei confronti del cristianesimo, anche se egli non si sottrae al suo dovere di controllare e di indirizzare i culti tradizionali. Una serie di provvedimenti da lui emanati mostrano nel contempo la sua contrarietà nei confronti del politeismo tradizionale e delle pratiche più antiche della religione romana, che vengono bollate con l'epiteto dispregiativo di *superstitiones*.

Di tale atteggiamento sono testimonianza alcune costituzioni del 319, contro gli aruspici – la cui attività continuava ad avere un ruolo notevole in età imperiale¹¹ – che rappresentavano il retaggio di una religiosità arcaica, risalente addirittura al popolo etrusco. Agli aruspici, infatti, stabilisce il divieto di entrare nelle abitazioni private per una qualsivoglia ragione e vieta altresì a chiunque d'intrattenere con loro rapporti di amicizia,

8. CTh 4,7,1 del 321, confermato da un successivo provvedimento del 323 (CJ I, 13, 1).

9. CTh 16, 2, 4; per i numerosi provvedimenti emanati da Costantino in favore della chiesa cfr. Palanque in FLICHE, MARTIN 1950, pp. 61-62.

10. Per quanto concerne le grandi basiliche romane di fondazione costantiniana cfr. PIETRI 1976, vol. I, pp.3-96; PANI ERMINI 2000, in AA.Vv. 2000b, pp. 397 ss., in part. p. 402; M. CECHELLI 2000, in AA.Vv. 2000b, pp. 421 ss., in part. pp. 425-427; BRANDENBURG 2004, pp. 16-54, 92-108; MOTTA 2006; su San Pietro cfr. BOWERSOCK 2002, pp. 209 ss.

11. Cfr. BRIQUEL 1998; HAACK 2003.

comminando ai trasgressori condanne gravissime, in taluni casi addirittura la pena di morte¹². D'altro canto, forse per controllare più da vicino tali pratiche e probabilmente per compiacere i pagani, ancora maggioranza nella parte occidentale dell'Impero, Costantino autorizza, nel 321, lo svolgimento di un'aruspina pubblica¹³.

Secondo quanto riporta Eusebio, inoltre, egli avrebbe vietato ai governatori delle province di compiere sacrifici, di erigere statue agli dei e di prendere parte ai riti divinatori¹⁴. Al di là degli argomenti testè riferiti, è opportuno focalizzare l'attenzione sui provvedimenti di natura economica emanati da Costantino – in particolare su quelli concernenti i beni dei templi e i templi stessi – che risultano strettamente correlati alla politica di favore verso i cristiani e le loro chiese.

A tale riguardo risulta preziosa la testimonianza di Eusebio, che nel *Triaconterikós lógos*, composto nel 336 per i trenta anni del regno di Costantino, riporta le decisioni prese dall'imperatore in materia: tutti i templi erano stati privati delle statue degli dei, degli oggetti preziosi ed alcuni, fra i più famosi dell'antichità, erano stati distrutti o trasformati in chiese¹⁵.

Si possono menzionare soltanto i casi più clamorosi: nella sola Costantinopoli, infatti, il tempio di Zeus fu trasformato nella chiesa di S. Mocio¹⁶ e nella stessa città al posto di altrettanto templi verranno consacrate le chiese di Hagia Sophia¹⁷, di Ha-

12. CTh 9, 16,1 e 2.

13. CTh 16,10,1; al riguardo cfr. DE GIOVANNI 2003², pp. 35-36.

14. Eus., *Vita Const.* 2, 44. Sui diversi aspetti di tale politica cfr. BARNES 1984, pp.69-72; GIRARDET, 1998, pp. 45 ss.; CAMERON, HALL 1999, pp. 15 ss. e 302 ss.; MARAVAL 2001, pp. 130 ss.

15. Eus., *Triac.* 7-8; tema successivamente ripreso nella *Vita Const.* 3, 54-55; al riguardo cfr. KLEIN 1995; BONAMENTE 2004, in c.d.s., nota 9.

16. *Script. Orig. Constant.* 19, 1, 209, 110; 214, 2; 215, 3 Preger; DEICHMANN 1939, n. 70.

17. *Script. Orig. Constant.* 74, 6 Preger; DEICHMANN 1939, n. 71.

ghia Eirene¹⁸ e di Hagios Menas¹⁹; infine, un altro tempio fu distrutto per costruire al suo posto una chiesa intitolata alla Vergine Maria, successivamente dedicata a S. Tecla²⁰. Analoghi episodi, dettati dalle disposizioni imperiali, si verificarono in altre località della parte orientale dell'impero; fra questi basta citare i più famosi: la distruzione dei templi di Afrodite in Afaca²¹, quello di Asclepio in Aigai²² e di Astarte a Gerusalemme, dove, sullo stesso luogo, venne edificato il complesso del S. Sepolcro²³.

Costantino, dunque, manifestò chiaramente la sua visione politico – religiosa nettamente favorevole al cristianesimo e nel contempo di chiusura nei riguardi della religione tradizionale; il suo realismo politico, tuttavia, gli impedì di assumere atteggiamenti di aperta ostilità nei confronti dei pagani, che erano ancora la maggioranza tra gli abitanti dell'impero.

Furono, infatti, percentualmente pochi i templi da lui fatti distruggere e le chiese costruite al loro posto²⁴; la maggioranza dei templi rimase invece a disposizione dei fedeli della religione tradizionale, com'è evidenziato, del resto, da un editto da lui indirizzato ai provinciali d'Oriente, in seguito alla sua vittoria su Licinio nel 324; con esso – pur tacciando di *superstitiones* le pratiche della religione tradizionale – l'imperatore manifestava la

18. *Script. Orig. Constant.* 234, 44 Preger; DEICHMANN 1939, n. 68.

19. *Script. Orig. Constant.* 140, 51; 214, 2 Preger; DEICHMANN 1939, n. 69.

20. *Script. Orig. Constant.*, 187, 66 Preger; DEICHMANN 1939, n. 72.

21. Eus., *Triac.* 8,7; *Vita Const.* 3, 55.

22. Eus., *Vita Const.* 3, 56; Libanio, *Pro templis* 30,39; Sozomeno, *Hist. Eccl.* 2, 4.

23. Eus., *Vita Const.* 3, 25-40 (in part. 26); F. W. Deichmann 1939, p. 107 n. 25; STEMBERGER 1987, pp. 49 ss.; KRAUTHEIMER 1992, II p. 516; altri casi potrebbero essere menzionati, ma – per non gravare troppo il discorso – si rimanda, su tale argomento, al recente studio di KLEIN 1995, pp. 127-152.

24. A tale proposito è indicativo il fatto che lo stesso Eusebio, pur attribuendo a Costantino la volontà di distruggere ogni edificio di culto pagano, sia in grado di riferire, con precisione, solo pochi casi effettivi, cfr. Eus., *Triac.* 7-8; *Vita Const.* 3, 54-55.

sua tolleranza nei confronti di coloro che “vivono nell’errore”²⁵, stabilendo che le statue di culto fossero restituite ai sacerdoti e che fosse garantito ai fedeli il diritto di accedere ai templi²⁶.

Tale stato di fatto è confermato da Libanio, il quale afferma che Costantino espropriò i templi delle loro ricchezze, ma non vietò i riti della religione tradizionale, ben sapendo che la sua qualifica di *pontifex maximus* gli imponeva il dovere di regolare anche i culti tradizionali, cui erano peraltro legati ancora senatori e funzionari imperiali di grande prestigio²⁷.

Dai figli di Costantino fu intrapresa una politica religiosa di più deciso intervento contro i culti tradizionali, come nel caso di Costante – che decretò nel 341 l’abolizione dei sacrifici, anche se tale misura venne prontamente rivista, nel 342, per la forte opposizione incontrata – e come in quello di Costanzo II, che ordinò la chiusura di tutti i templi come luoghi di culto e vietò in generale i sacrifici, comminando ai trasgressori la pena capitale con una legge inviata al prefetto del pretorio Tauro²⁸.

Libanio rappresenta sinteticamente il diverso atteggiamento di Costanzo II rispetto a quello tenuto da suo padre: “Suo padre aveva spogliato gli dei delle loro ricchezze: egli atterrò i templi, abolì tutti i riti sacri”²⁹.

Con la già citata legge, dunque, Costanzo II tolse ai templi la loro funzione istituzionale, cioè quella di luoghi di culto, ma non

25. *Vita Const.* 2, 26, 1-2; 2, 59-60, 2.

26. *Vita Const.* 2, 48-60.

27. *Pro templis* 6, 90; a tale proposito cfr. DE GIOVANNI 2003, pp. 116 ss.

28. CTh 16, 10, 4: “... *placuit omnibus locis adque urbibus claudi protinus templa et accessu vetito omnibus licentiam delinquendi perditis abnegari. Volumus etiam cuntos sacrificiis abstinere...*”; L. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli 1980, pp. 144 e 149; DELMAIRE 2004, pp. 319-333.

29. *Orat.* 62, 8; cfr. anche Iulian., *Contra Eracl.* 7, 828 b-c; KLEIN 1995, pp. 116 ss.

ordinò in alcun modo la loro distruzione³⁰; sono note, al contrario, costituzioni imperiali che prescrivono di tutelarli – come quella emanata nel 342 ed inviata al prefetto dell’Urbe Catulino³¹ – in quanto beni architettonici, appartenenti allo stato e luoghi assegnati all’espressione della pubblica letizia. La distruzione di alcuni templi e la trasformazione di altri in chiese, che si verificarono durante il regno di Costanzo II in varie località dell’impero, risultano essere episodi dovuti ad iniziative di vescovi e di monaci, con la tacita acquiescenza delle autorità locali, piuttosto che il frutto di direttive imperiali³².

La politica religiosa di Giuliano – animata da profonda ammirazione per il passato e per la cultura di Roma, di cui i culti tradizionali erano stati elemento fondamentale – perseguì l’obiettivo di restituire a questi ultimi forza e dignità, risollemandoli dallo stato d’indigenza e di precarietà, a cui erano stati condannati da Costantino e dai suoi figli. In tale prospettiva ben si comprendono le sue pretese e precisamente che dovevano essere restituiti al culto i templi e i loro beni, che gli edifici, trasformati in chiese, dovevano essere restituiti ai culti tradizionali e infine, ma non ultima per importanza, che le curie municipali dovevano partecipare alle spese per i culti medesimi³³.

Dopo l’improvvisa scomparsa di Giuliano e la breve parentesi di Gioviano, Valentiniano e Valente – sebbene rivendicassero alla *res privata* tutti i beni che erano stati posti a disposizione dei templi³⁴ – tuttavia praticarono una politica di sostanziale

30. A tale proposito vedi Sozom., *Hist. Eccl.* 3, 17, 3; 4, 10, 7; Theod., *Hist. Eccl.* 5, 21, 1-2.

31. CTh 16, 10, 3: “*Quamvis omnis superstitio penitus eruenda sit, tamen volumus ut aedes templorum, quae extra muros sunt positae, intactae incorruptaeque consistent...*”.

32. Al riguardo cfr. MACMULLEN 1984, p. 97.

33. Liban., *Epitaph.* 126, 129; a tale proposito cfr. ARCE 1975, pp. 201 ss.; TANTILLO 2001, pp. 78 ss.

34. La volontà imperiale viene espressa da due successive costituzioni – la

tolleranza nei confronti di tutti i culti presenti nell'ambito dell'impero, cosa che viene resa esplicita da una legge emanata nel 371 da Valentiniano I³⁵, al quale anche Ammiano riconosce un comportamento coerente al riguardo³⁶.

Per quanto concerne ancora i templi, la volontà imperiale di salvaguardarli da saccheggi e distruzioni viene resa nota per mezzo di una costituzione – emanata a Milano nel 364 da Valentiniano ed indirizzata al prefetto dell'Urbe Simmaco – con cui si vieta di affidare la sorveglianza dei templi ad uomini di fede cristiana³⁷. Con tale provvedimento, Valentiniano intendeva ribadire, a coloro che lo avessero dimenticato, lo status di edifici pubblici proprio dei templi e di conseguenza esercitarne il controllo e la tutela. In relazione a quest'ultima ben si comprende un rescritto di Teodosio, del 382, indirizzato a Palladio *dux Osdroenae*, con cui si autorizza l'accesso al santuario di Edessa solo allo scopo di consentire la visione delle numerose opere d'arte, che

prima del 4 febbraio 364 (CTh 10, 1,8), probabilmente di Gioviano, anche se attribuita a Valentiniano e Valente – la seconda, del 23 dicembre dello stesso anno, di Valentiniano e Valente (CTh 5, 13, 3) indirizzata al prefetto del pretorio Mamertino; quest'ultima contiene un esplicito riferimento alle donazioni arbitrariamente fatte da Giuliano ai templi e prescrive che tali beni vengano restituiti al patrimonio privato dell'imperatore: “ *Universa, quae ex patrimonio nostro per arbitrium divinae memoriae Iuliani in possessionem sunt translata templorum, sollicitudine sinceritatis tuae cum omni iure ad rem privatam nostram redire mandamus*”.

35. CTh 9, 16, 9: “*Testes sunt leges a me in exordio imperii mei datae, quibus unicuique, quod animo imbibisset, colendi libera facultas tributa est*”; LIZZI TESTA 2004, pp. 251 ss.

36. Amm. 30, 9, 5: “*hoc moderamine principatus inclaruit quod inter religionum diversitates medius stetit ... nec interdictis minacibus, subiectorum cervicem ad id, quod ipse coluit, inclinabat, sed intemeratas reliquit has partes ut repperit*”.

37. CTh 16,1,1: “*... Quisquis iudex seu apparitor ad custodiam templorum homines christianae religionis adposuerit sciat non saluti suae, non fortunis esse parcendum...*”

erano custodite al suo interno³⁸. Anche in tale periodo, come in precedenza al tempo di Costanzo II, gli episodi di distruzione e di danneggiamento dei templi furono, perlopiù, perpetrati o da singoli magistrati, o dalle locali comunità cristiane³⁹.

Le disposizioni emanate da Valentiniano e da Valente ed il conseguente clima di tolleranza religiosa, di fatto instaurato, crearono una situazione favorevole alla ripresa dei culti tradizionali, come sta a dimostrare una richiesta – rivolta a Valentiniano da Vettio Agorio Pretestato, esponente di primo piano dell'aristocrazia senatoria pagana e accolta positivamente dall'imperatore – di sospendere l'applicazione di una legge, da lui precedentemente emanata, che vietava i sacrifici notturni⁴⁰.

A Roma in particolare, la presenza in senato di numerosi esponenti delle antiche famiglie aristocratiche, ancora legate ai valori della tradizione, determinò quel fenomeno, che è noto come “rinascita pagana”, che annoverò, fra i suoi protagonisti, personaggi del calibro di Vettio Agorio Pretestato, Ceionio Rufio Volusiano detto Lampadio, Quinto Aurelio Simmaco, Virio Nicomaco Flaviano – per citare soltanto i più noti – molti dei quali rivestirono anche la carica di prefetto dell'Urbe.

In virtù di tale carica, Vettio Agorio Pretestato fece restaurare, nel 367-368, il Portico degli Dei Consenti, lungo la via sacra⁴¹;

38. CTh 16, 10,8; al riguardo cfr. LEPELLEY 1994, pp. 5-15.

39. Hieron., *Epist.* 107, 2; Prudent., *Contra Symm.* 1, 561-565; cfr. inoltre LIZZI TESTA 2001, pp. 671ss.; GODDARD 2006, pp. 286-287.

40. Al riguardo cfr. *Zosim.* IV, p. 265; per una visione più generale dell'argomento cfr. PIETRI 1976, pp. 427-428 e di recente LIZZI 2004, pp. 333 nota 22; 419 ss.

41. CIL, VI, 102 = ILS, 4003: *[Deorum Co]nsentium sacrosanta simulacra cum omni lo[ci totius adornatio]ne, cultu in f[ormam antiquam restituito / V]ettius Praetextatus vir clarissimus pra[efectus u]rbi [reposit], / curante Longeio [... viro clarissimo c]onsul [ari operum publicorum].* In generale sul significato politico di tale temperie cfr. CRACCO RUGGINI 1979, pp. 1-144; LIZZI TESTA 2004, *passim*. Nega ogni valore religioso a tale complesso di atti CAMERON 1999, pp. 109-111.